

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 77)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1963

Aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 febbraio 1963, n. 355, a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonchè per gli ispettori scolastici, per il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, prevede, sotto la tabella B, la corrispondenza di un'indennità di studio ad integrazione dell'altra indennità di cui alla tabella A della legge stessa.

Tale legge, peraltro, prevede che detta indennità integrativa debba essere corrisposta dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1963.

Detto termine di scadenza fu necessariamente suggerito dalla mancata copertura, riservandosi, però, il Governo, di provvedere tempestivamente per il futuro.

Col presente disegno di legge, pertanto, in relazione all'impegno assunto ed alla necessità che il personale suddetto abbia a conservare, oltre il 30 giugno 1963, l'indennità di cui trattasi, si dispone che, a decorrere dal 1° luglio 1963, l'indennità integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, venga aggiunta alla indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima.

Alla spesa, prevista in lire 11.080.000.000 annue, si provvederà, per l'esercizio 1963-64, a carico del Fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

A decorrere dal 1° luglio 1963 l'indennità integrativa prevista dalla tabella *B*, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, è aggiunta all'indennità di studio, di cui alla tabella *A* della legge medesima.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1963-1964 in lire 11.080.000.000, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni al bilancio.